

**STATUTO**  
**DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**dei CENTRI ed ISTITUTI di BIOETICA di ISPIRAZIONE PERSONALISTA**  
**- ONLUS -**

**Art. 1**

*Denominazione*

E' costituita la Federazione Internazionale dei Centri ed Istituti di Bioetica di Ispirazione Personalista ONLUS, che si potrà chiamare anche in forma abbreviata "FIBIP ONLUS".

La FIBIP ONLUS svolge la propria attività in tutto il territorio dello Stato Italiano ed all'Estero.

La FIBIP ONLUS si fa espresso obbligo, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n.460 del 04/12/1997, di fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

**Art.2**

*Sede:*

la FIBIP ONLUS ha la propria sede legale in Roma, presso il Centro di Bioetica U.C.S.C., L.go Francesco Vito, n° 1.

Il Consiglio Direttivo può aprire uffici ed istituire sedi secondarie sia in Italia sia all'Estero.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede sia in territorio dello Stato italiano sia all'Estero.

**Art. 3**

*Durata:*

La "FIBIP ONLUS" ha durata decennale decorrente dal giorno della stipula dell'atto pubblico di costituzione, salvo quanto stabilito nel presente statuto e/o da norme di legge.

**Art. 4**

*Scopi ed Attività*

La FIBIP ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale non ha fini di lucro e si fa espresso divieto, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n.460 del 04/12/1997, di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.10, comma 1, lettera a), dello stesso Decreto Legislativo n.460 del 04/12/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Nei limiti di quanto precede ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

la FIBIP ONLUS nasce dalla consapevolezza che le decisioni e gli orientamenti che vengono a prospettarsi nell'ambito delle scienze biomediche soggette ad un accelerato ed incisivo progresso ed ad altrettanto innovative applicazioni, avranno una decisiva importanza per il futuro dell'umanità; e dalla persuasione che il valore centrale ed inviolabile per ogni progresso scientifico e culturale è costituito dalla ricerca del bene comune attraverso la promozione del bene della persona umana, **dal concepimento alla sua morte**, d'altra parte essa sente la necessità di unificare gli sforzi e le intelligenze per precisare nelle nuove situazioni i valori che possono contribuire a realizzare un autentico progresso.

**Nella situazione di pluralismo che si riscontra nel panorama bioetico internazionale, la riflessione sul valore della persona umana, intesa in tutte le sue condizioni esistenziali, è garantita dalla ragione umana e può ricevere un contributo decisivo dalla tradizione giudaico-cristiana, dal Magistero della Chiesa Cattolica e dalle grandi tradizioni etnico-culturali, così come dalle religioni tradizionali. Si ritiene inoltre che la ragione umana sia in grado di comprendere adeguatamente la verità sull'uomo e di essere aperta costitutivamente alla**

### **Trascendenza.**

La FIBIP ONLUS ha lo scopo di attivare la collaborazione nell'identificare e approfondire i temi bioetici relativi all'assistenza sanitaria nei Paesi in via di sviluppo e del diritto alla cura per tutte le persone minacciate dalla fragilità, dall' handicap, dalla povertà e dal sottosviluppo; di assumere e promuovere, dal punto di vista epistemologico, l'impegno ad approfondire il dato scientifico nel rispetto della fisionomia propria delle discipline interpellate dalla bioetica e a valorizzare il confronto tra le varie discipline in una visione di integrazione e di globale armonia di tutti gli aspetti e i valori che toccano l'uomo, la società, e l'ambiente con l'attenzione alle esigenze delle future generazioni.

A tale scopo la FIBIP ONLUS potrà:

- a) rappresentare presso le Istituzioni ed Autorità, sia italiane che estere, statali, regionali, amministrative, pubbliche, private e sindacali, nonché le Organizzazioni governative e non governative i singoli Centri ed Istituti di Bioetica componenti unitariamente la FIBIP ONLUS, tutelandone gli interessi generali, favorendone lo sviluppo organizzativo, tecnico, economico e culturale; e rappresentando e promuovendo le esigenze della FIBIP ONLUS e dei singoli Centri ed Istituti di Bioetica federati in occasione della formulazione e discussione di leggi e/o provvedimenti amministrativi riguardanti le materie di interesse in base al presente statuto;
  - b) studiare e proporre soluzioni riguardo tutti i problemi organizzativi, economici, tecnici, giuridici e sociali che interessano i temi bioetici relativi all'assistenza sanitaria nei Paesi in via di sviluppo e del diritto alla cura per tutte le persone minacciate dalla fragilità, dall'handicap, dalla povertà e dal sottosviluppo;
  - c) raccogliere ed elaborare informazioni e dati, anche sotto forma di banca dati, nonché promuovere o realizzare studi e ricerche su questioni di rilevante interesse per la FIBIP ONLUS ed i Centri ed Istituti di Bioetica federati ai sensi del presente statuto;
  - d) promuovere ed effettuare studi e ricerche in campo scientifico, giuridico, sanitario, filosofico e di tutte le discipline interpellate dalla bioetica;
  - e) promuovere ed istituire, nelle materie interpellate dalla bioetica ed in tutte quelle che la FIBIP ONLUS riterrà di interesse ai sensi del presente statuto, corsi di formazione qualificati quali, a titolo di esempio, Master, Dottorato, Corsi di Laurea, ecc., nonché il loro riconoscimento sia presso le competenti Autorità italiane sia presso le competenti Autorità di Stati esteri;
  - f) promuovere ed attuare ogni iniziativa tendente ad assicurare la diffusione degli studi e delle ricerche sviluppati dalla FIBIP ONLUS e/o dai singoli Centri ed Istituti di Bioetica federati;
  - g) prestare la propria assistenza alla promozione di iniziative ed allo sviluppo ed organizzazione di manifestazioni, la cui realizzazione sia utile ai fini del raggiungimento degli scopi della FIBIP ONLUS secondo il presente statuto, nonché alla valorizzazione delle attività svolte;
  - h) accedere a tutti i fondi, contributi, sussidi, finanziamenti, ecc. pubblici e privati, italiani, europei e internazionali finalizzati alla propria gestione e/o al raggiungimento dei propri scopi statutari;
  - i) provvedere a tutte quelle altre incombenze che venissero deliberate dal Consiglio Direttivo e/o che venissero attribuite per legge o norme assimilate.
- Per lo svolgimento dei compiti di cui sopra la FIBIP ONLUS potrà avvalersi di strutture esterne, anche in regime di convenzione.

### **Art. 5**

## *Soci*

Sono soci della FIBIP ONLUS:

- i fondatori;
- i Centri e gli Istituti di Bioetica di ispirazione personalista che condividono lo spirito e le finalità della FIBIP ONLUS e che abbiano manifestato volontà di iscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 che segue.

Spetta al Consiglio direttivo deliberare sull'ammissione dei soci con voto unanime.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente deve dichiarare di accettare senza riserve lo statuto della FIBIP ONLUS.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

La FIBIP ONLUS, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo n.460 del 04/12/1997, esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **Art. 6**

### *Ammissione*

L'organo competente a ricevere, esaminare ed accettare le domande di iscrizione è il Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno della FIBIP ONLUS.

Il numero di soci è illimitato.

## **Art. 7**

### *Diritti ed Obblighi dei soci*

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- di votare direttamente (o per delega) alle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;
- di svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- di partecipare alle attività promosse dalla FIBIP ONLUS;
- di conoscere i programmi con i quali la FIBIP ONLUS intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere dall'appartenenza alla FIBIP ONLUS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto;
- a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità della FIBIP ONLUS;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi della FIBIP ONLUS e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito in modo personale e spontaneo.

Possono essere rimborsate ai soci soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- recesso volontario;
- mancato versamento della quota associativa per 3 anni;
- estinzione dell'ente;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

Le espulsioni vengono proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'Assemblea per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio.

## **Art. 8**

### *Recesso dei soci*

Il socio in ogni momento potrà recedere dalla FIBIP ONLUS, presentando lettera di recesso al Consiglio Direttivo, che, con delibera ne prende atto.

## **Art. 9**

### *Esclusione del socio*

I soci possono essere esclusi dalla FIBIP ONLUS quando:

- il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità della FIBIP ONLUS;
- senza giustificati motivi, il socio non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la FIBIP ONLUS;
- per l'accertamento di circostanze tali che, se accertate all'atto dell'ammissione, avrebbero escluso l'ammissione stessa;

Le delibere di esclusione assunte dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in relazione al presente articolo devono essere comunicate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata.

## **Art. 10**

### *Organi Sociali*

Sono organi sociali della FIBIP ONLUS:

- l'Assemblea generale, composta dai Direttori dei Centri ed Istituti aderenti alla FIBIP ONLUS
- il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di sette membri ad un massimo di 11 membri
- il Presidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- il Collegio dei Proviviri.

## **Art. 11**

### *Assemblea Generale*

L'Assemblea generale è formata dai Direttori dei Centri ed Istituti aderenti alla FIBIP ONLUS ed è presieduta dal Presidente della FIBIP ONLUS.

L'Assemblea si convoca in via ordinaria una volta l'anno.

L'Assemblea si convoca in via straordinaria:

- ogni volta che il Presidente ritenga opportuno con almeno 30 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e con la presenza di almeno metà degli associati.

È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

Per la validità delle delibere relative a modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto, è necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per la validità delle delibere relative allo scioglimento della FIBIP ONLUS e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 26 che segue, è necessaria la presenza di tutti gli associati ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del

bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente oppure ogni volta ne faccia richiesta almeno più di un decimo dei soci, mediante avviso spedito a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della data fissata.

## **Art.12**

### *Attribuzione dell'Assemblea*

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- eleggere i membri del Collegio dei Probiviri (eventuale)
- proporre al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo delle attività e del programma annuale;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in materia di esclusione di un socio;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la maggioranza prevista all'art. 11;
- decide in ordine allo scioglimento della FIBIP ONLUS e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 11 che precede e dall'art. 26 che segue;
- nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente (o del Segretario) e rimangono depositate nella sede della FIBIP ONLUS a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

## **Art.13**

### *Rappresentanza dei soci in Assemblea*

La rappresentanza dei soci in Assemblea è ammessa anche per delega, conferita ad altro socio per iscritto. In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio al quale devono rilasciare delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

## **Art. 14**

### *Consiglio Direttivo*

Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Il Consiglio direttivo resterà in carica per 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo, quale organo dirigente e deliberante, stabilire le linee politiche, strategiche ed operative, ed in particolare:

- a) deliberare su questioni di interesse generale;
- b) delegare a singoli Consiglieri, tenuto conto delle specifiche rispettive competenze, determinati compiti o determinate funzioni da svolgere secondo le indicazioni fornite ad esso/i dal Consiglio Direttivo;
- c) curare il raggiungimento dei fini statutari ;
- d) decidere in merito alle domande di ammissione e proporre all'assemblea eventuali esclusioni dei soci;
- e) designare i propri rappresentati in seno a Istituzioni ed Autorità, sia italiane che estere, statali, regionali, amministrative, pubbliche, private e sindacali, nonché Organizzazioni governative e non governative;

- f) eleggere con mandato quadriennale il Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- g) stabilire le quote di ammissione (se ci sono), i contributi sociali e le relative modalità di pagamento;
- h) ratificare i bilanci preventivi e consuntivi della FIBIP ONLUS presentati dal Tesoriere;
- n) stabilire i programmi annuali della FIBIP ONLUS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della FIBIP ONLUS o da almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione potrà essere trasmesso anche via fax, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, e le decisioni deliberate verranno fatte constare da verbali. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può delegare, determinati compiti in via continuativa al Presidente e a uno o più dei suoi membri.

### **Art.15**

#### *Il Presidente*

Il Presidente, che è presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza di voti. Esso dura in carica 4 anni.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

### **Art.16**

#### *Collegio dei revisori*

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Il Collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione della FIBIP ONLUS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei revisori dei conti assiste alle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio direttivo. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

### **Art. 17**

#### *Il Segretario*

Il Segretario dura in carica 4 anni. Esso coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori dei conti.

### **Art. 18**

#### *Il Tesoriere*

Il Tesoriere dura in carica 4 anni. Esso svolge i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della FIBIP ONLUS nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

## **Art. 19**

### *Collegio dei Proviviri*

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

## **Art. 20**

### *Gratuità e durata delle cariche*

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei 4 anni decadono allo scadere dei 4 anni medesimi.

## **Art. 21**

### *Risorse economiche e bilancio*

Le risorse economiche della FIBIP ONLUS provengono da:

- quote federali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti ed istituti pubblici, di organismi internazionali dell'Unione Europea;
- da erogazioni liberali e da oblazioni pubbliche e private;
- dai proventi derivanti dal patrimonio della FIBIP ONLUS;
- donazioni e lasciti testamentari;

Il patrimonio può essere costituito sia da beni mobili sia da beni immobili, secondo quanto stabilito dalla legge.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Consiglio Direttivo. I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

La FIBIP ONLUS si fa espresso divieto, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n.460 del 04/12/1997, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La FIBIP ONLUS si fa espresso obbligo, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n.460 del 04/12/1997, di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La FIBIP ONLUS si fa espresso obbligo, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo n.460 del 04/12/1997, di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

## **Art. 22**

### *Erogazioni, donazioni e lasciti*

La FIBIP ONLUS può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

La FIBIP ONLUS può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

### **Art. 23**

#### *Beni immobili, mobili e altri beni*

La FIBIP ONLUS può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili. Beni di proprietà degli aderenti e/o di terzi possono essere dati in comodato alla FIBIP ONLUS.

### **Art. 24 -**

#### *Responsabilità*

La FIBIP ONLUS risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. La FIBIP ONLUS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

### **Art. 25**

#### *Esercizio sociale*

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### **Art.26**

#### *Scioglimento e devoluzione del patrimonio*

Lo scioglimento della FIBIP ONLUS è deliberato dall'Assemblea straordinaria in base a quanto stabilito nell'art. 11 che precede. La FIBIP ONLUS si fa espresso obbligo, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n.460 del 04/12/1997, di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 27**

#### *Disposizione generale e finale*

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento all'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale privato vigente, nonché alle Convenzioni internazionali applicabili.